Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Giovedì, 26 febbraio 1925** **Numero 47**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizione di chimica pura ed applicata all'industria, in Torino.

Con decreto in data 31 gennaio 1925 del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società anonima per l'esposizione nazionale di chimica pura ed applicata all'industria, di Torino, è stata autorizzata ai termini e per gli effetti del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, a promuovere l'Esposizione di chimica pura ed applicata all'industria che avrà luogo nello Stadium di Torino nella primavera 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **374.**

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. **140**.

Disposizione circa la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro degli operai delle zolfare della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, modificata con la legge 20 marzo 1921, n. 296, ed il relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141, modificato con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366, per l'assicurazione degli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 527, ed il relativo regolamento 14 giugno 1908, n. 462, contenente speciali disposizioni per gli infortuni sul lavoro nelle zolfare della Sicilia;

Veduto il R. decreto 14 maggio 1914, n. 500, col quale furono approvate le tabelle dei salari medi per la liquidazione delle indennità d'infortunio agli operai delle zolfare della Sicilia;

Veduto il decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678, col quale sono stati apportati, con effetto fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, aumenti percentuali ai salari medi determinati dalle tabelle approvate col R. decreto 14 maggio 1914, n. 500;

Veduto il R. decreto 28 aprile 1921, n. 582, col quale con effetto sino al 31 dicembre 1921, sono stati raddoppiati gli aumenti percentuali stabiliti col decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678;

Veduti i Regi decreti 29 dicembre 1921, n. 2063, e 1° febbraio 1923, n. 283, che hanno prorogato rispettivamente sino al 31 dicembre 1922 e al 30 giugno 1923, l'applicazione del R. decreto 28 aprile 1921, n. 582;

Considerato che gli elementi forniti dagli Enti interessati o dall'ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta non sono sufficienti a giustificare una modificazione delle tabelle di salari medi attualmente in vigore;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ancora l'applicazione del R. decreto 28 aprile 1921, n. 582, affinchè sia possibile determinare le nuove tabelle di salari medi in condizioni di maggiore stabilità dell'industria zolfifera e dei salari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sino all'entrata in vigore di nuove tabelle, e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1925, la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro degli operai delle zolfare della Sicilia continuerà ad essere effettuata sulla base stabilita dal R. decreto 28 aprile 1921, n. 582.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 145. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 375.

REGIO DECRETO 23 novembre 1924, n. 2340.

Contributo scolastico del comune di Nocera Umbra.

N. 2340. R. decreto 23 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Nocera Umbra della provincia di Perugia deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 17,035.55 col R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, è elevato a L. 23,535.55 a decorrere dal 1° ottobre 1924.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 376.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2339.

Contributo scolastico del comune di Cavaso del Tomba.

N. 2339. R. decreto 7 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Cavaso del Tomba della provincia di Treviso deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è approvato in L. 12,624.28 a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 377.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 139.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Rezzato-Vobarno.

N. 139. R. decreto 22 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Rezzato-Vobarno.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 378.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1925, n. 141.

Erezione in Ente morale della Società di pubblico soccorso di Bagnone.

N. 141. R. decreto 25 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretta in Ente morale la Società di pubblico soccorso di Bagnone, ed è approvato lo statuto della Società stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Grado (Trieste), di Santa Giulietta (Pavia) e di Concorezzo (Milano).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 febbraio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Grado, in provincia di Trieste.

MAESTÀ,

In seguito a dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Grado, e causati dalla mancanza di omogeneità nella originaria composizione della maggioranza consigliare, nove sui venti consiglieri assegnati per legge al Comune, fra i quali il sindaco e gli assessori, hanno rassegnate le loro dimissioni.

Tale circostanza, mentre ha determinato l'arresto di ogni attività della civica azienda, ha, d'altro canto, avuto profonde ripercussioni nell'ambiente locale, dando luogo ad un vivo inasprimento dei contrasti tra i partiti in contesa.

In tale situazione il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un suo Commissario. E poichè le locali condizioni dello spirito pubblico non consentono la convocazione dei comizi per l'esperimento delle elezioni suppletive, appare necessario, anche al fine di assicurare la ricostituzione di un'Amministrazione omogenea e vitale, far luogo allo scioglimento del Con-

siglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Grado, in provincia di Trieste, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Mario Camisi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 febbraio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santa Giulietta, in provincia di Pavia.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Santa Giulietta, prendendo attiva parte alle competizioni fra i partiti locali, specialmente ad opera del sindaco e di taluni assessori, ha suscitato nella popolazione contrasti o dissidi, che di recente, si sono notevolmente aggravati a causa dei deplorevoli incidenti verificatisi nel Comune la notte fra il 15 e 16 dicembre u. s., durante la quale il sindaco e due assessori ebbero a trascendere a violenze contro cittadini appartenenti al partito avversario.

Tali incidenti, mentre hanno avuto sensibili ripercussioni nella compagine consigliare, per le dimissioni, che ne sono seguite, del sindaco e per l'astensione dalle sedute di vari consiglieri, hanno determinato nello spirito pubblico uno stato di pericoloso orgasmo e di irrequietezza, che minaccia di provocare nuovi perturbamenti con imprevedibili conseguenze anche nei centri vicini della Provincia.

In tale situazione, mentre il Prefetto ha provveduto a sospendere l'Amministrazione dalle funzioni, si rende indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina del Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Giulietta, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Teresio Verdi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 28 dicembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Concorezzo, in provincia di Milano.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Concorezzo, ha rilevato il grave disordine degli uffici comunali, la critica situazione finanziaria dell'Ente, per quanto non esattamente accertabile per la mancata revisione dei conti consuntivi dal 1915 ad oggi e per la fittizia compilazione dei bilanci preventivi dal 1921, nei quali sono stati riportati disavanzi annuali non corrispondenti alla realtà; gravi irregolarità ed abusi nell'appalto di importanti forniture e lavori, nella gestione del dazio, nella riscossione dei tributi, l'indebito maneggio del pubblico denaro da parte degli amministratori e del segretario.

Contestati gli addebiti all'Amministrazione, questa ha fornito controdeduzioni insufficienti.

Successivamente il sindaco, due assessori e otto consiglieri hanno rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche cosicchè il Prefetto, per assicurare il normale funzionamento della civica azienda, ha dovuto affidarne la provvisoria gestione ad un suo Commissario.

In tali condizioni, poichè il disordine riscontrato nell'Amministrazione richiede, a porvi riparo, un periodo di gestione straordinaria, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio, ed a ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 dicembre 1924, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Concorezzo, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. dott. Costantino Pacchierotti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Sant'Andrea del Jonio, Simeri Crichi e Baschi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Veduto il R. decreto 15 giugno 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Sant'Andrea del Jonio;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi; e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sant'Andrea del Jonio è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 1° febbraio 1925.

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il R. decreto 4 agosto 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2389;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Simeri Crichi, è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 18 febbraio 1925.

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'UMBRIA

Visto il R. decreto 6 novembre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Baschi, in provincia di Perugia;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Regio commissario straordinario non ha potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Baschi, è prorogato di tre mesi.

Perugia, addì 20 febbraio 1925.

Il Prefetto: MORMINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 44

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 24 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi	128 48	Belgio	124 30
Londra	117 508	Olanda	9 95
Svizzera	475 36	Pesos oro	22 —
Spagna	349 48	Pesos carta	9 68
Berlino (marco oro)	5 91	New-York	24 715
Vienna	0 0344	Oro	476 88
Praga	73 —	Belgrado	39 45
Dollaro canadese	24 66	Budapest	0 0341
Romania	11 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 71
	3.50 % » (1902)	75 25
	3.00 % lordo	51 33
	5.00 % netto	98 62
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 94

Bollettino N. 45

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi	128 43	Belgio	124 60
Londra	117 927	Olanda	9 95
Svizzera	475 76	Pesos oro	22 20
Spagna	352 80	Pesos carta	9 77
Berlino (marco oro)	5 91	New-York	24 768
Vienna	0 0348	Oro	477 91
Praga	73 35	Belgrado	39 70
Dollaro canadese	24 70	Budapest	0 0345
Romania	11 90		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 64
	3.50 % » (1902)	75 75
	3.00 % lordo	51 33
	5.00 % netto	98 55
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 67

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.